



ANNO 2023

LA RETTRICE

VISTO il Decreto Rettorale prot.n. 52681 (777) del 29.8.2011 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico della Scuola di specializzazione di “Beni Storico-Artistici”, e successive modifiche;

VISTE le delibere della Scuola di Studi Umanistici n. 1058 prot. 142839 del 28 giugno 2023 e del Dipartimento SAGAS, prot. 142606 del 28 giugno 2023;

PRESO ATTO del parere espresso della Commissione Didattica, nella seduta del 11 giugno 2023;

VISTA la delibera di approvazione del Senato Accademico in data 18 luglio 2023, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione in data 26 luglio 2023,

D E C R E T A

la modifica al regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in “Beni storico artistici” nel nuovo testo allegato al presente Decreto del quale costituisce parte integrante.

Firenze,

LA RETTRICE

Prof.ssa Alessandra Petrucci

Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Scuola di Beni storico-artistici

Art. 1: Denominazione del Corso di studio e classe di appartenenza

1. È istituita presso l'Università degli studi di Firenze la Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici.
2. La Scuola di Studi Umanistici e della Formazione è la struttura di riferimento; essa ne organizza la didattica e ne cura l'amministrazione.

Art. 2: Obiettivi formativi specifici del Corso

1. La Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici dell'Università di Firenze ha lo scopo di curare la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire competenze professionali finalizzate allo studio, alla tutela, alla conservazione, alla gestione ed alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
2. La Scuola rilascia il diploma di "Specialista in Beni storico-artistici". Su richiesta, viene rilasciata una certificazione dell'intero percorso formativo.
3. Il corso ha durata biennale e prevede l'acquisizione di un totale di 120 CFU, come previsto dal D.M. 31.1.2006, art. 2, comma 1- Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della Tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 3: Requisiti di accesso al Corso di studio

1. Possono partecipare al concorso per l'ammissione alla Scuola i candidati in possesso di Laurea magistrale in Storia dell'arte (LM/89) o di Laurea specialistica in Storia dell'arte (95/S) che prevedano 300 CFU complessivamente acquisiti fra Laurea di primo e di secondo livello. Oltre a ciò, i candidati dovranno aver acquisito:

a) almeno 80 CFU nell'ambito caratterizzante della Scuola, ossia nei settori scientifico disciplinari dell'Ambito 1. Storia dell'Arte, definiti dall'Allegato 3) al D.M. 31 gennaio 2006 e qui sotto elencati:

L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE

L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA

L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA

L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO

b) almeno 20 CFU (non già ricompresi tra i predetti 80 CFU) negli ambiti affini della Scuola, ossia nei settori scientifico disciplinari di seguito indicati:

L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO

ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO

ICAR/19 RESTAURO

CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)

SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE

SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI

IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO

IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA • : 1_.- / 1

2. Sono ugualmente ammessi al concorso i laureati in possesso di titoli del Vecchio Ordinamento equiparati a quelli del nuovo ordinamento indicati come requisito per l'accesso. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università estere e riconosciuto dal Consiglio della Scuola ai soli fini dell'iscrizione, equipollente alla Laurea Magistrale (o Specialistica) in Storia dell'arte.

3. Ai sensi del D.M. 31.1.2006, alla Scuola si accede mediante concorso per titoli ed esami.

4. Per ciascun anno accademico il numero dei posti disponibili viene definito dal Consiglio della Scuola.

5. La commissione per gli esami di ammissione è composta da tre docenti scelti fra ordinari e associati e ricercatori designati annualmente dal Consiglio della Scuola, più due supplenti.

6. La domanda d'ammissione dovrà essere inoltrata secondo le norme previste dal bando, allegando i titoli e specificando il curriculum prescelto.

7. L'esame di ammissione consiste in:

- una prova scritta su un tema attinente alla storia dell'arte eventualmente condotta sulla base di riproduzioni fotografiche e comunque prescelta dal candidato entro un ventaglio di almeno tre tracce
- una prova orale, consistente in un colloquio sugli argomenti della prova scritta e sui titoli presentati, nonché in una traduzione senza vocabolario di un brano dalla lingua inglese e da un'altra lingua straniera moderna (a scelta fra francese, tedesco, spagnolo) all'italiano.

8. La prova scritta si intende superata quando sia raggiunto un punteggio di almeno 21/35, che corrisponde alla minima sufficienza. Chi non raggiunge il punteggio minimo non viene ammesso alla prova orale. La prova orale si intende ugualmente superata quando sia stato raggiunto un punteggio di almeno 21/35, che corrisponde alla minima sufficienza. Inoltre il candidato dovrà conseguire l'idoneità, vincolante per l'ammissione, nella prova di conoscenza sia della lingua inglese sia della seconda lingua scelta. Chi non raggiunge il punteggio minimo nella prova orale non viene comunque ammesso alla Scuola.

9. La valutazione dei titoli, nella misura di 30/100 del punteggio complessivo a disposizione della Commissione, è determinata ai sensi del Decreto Ministeriale 16 settembre 1982. Ai fini della formazione della graduatoria di ammissioni vengono valutati i seguenti titoli:

a) tesi di Laurea: fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di Laurea in una disciplina attinente alla specializzazione (se pubblicata, la tesi viene valutata una sola volta);

b) voto di Laurea: fino ad un massimo di 5 punti (0,03 per punto da 99 a 109; 4 per i pieni voti assoluti e 5 per la lode);

c) voto riportato negli esami di profitto in discipline attinenti il settore storico-artistico e indicate nel bando di concorso: possono essere valutati fino ad un massimo di 7 esami a discrezione motivata della commissione fino ad un massimo di 5 punti (punteggio così attribuibile: 0,25 per esame superato con votazione da 27/30 a 29/30; 0,50 per esame superato con 30/30; 0,75 per esame superato con pieni voti e lode);

d) pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di 10 punti per pubblicazioni nelle materie attinenti alla specializzazione.

10. Sono ammessi a frequentare la scuola i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili, si sono collocati in posizione utile nella graduatoria sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio prevale l'età anagrafica del candidato più giovane.

11. Le tasse e i contributi per l'iscrizione alla Scuola sono stabiliti annualmente dall'Università degli Studi di Firenze, secondo quanto specificato dal Manifesto degli Studi.

12. Il contributo per la partecipazione dei candidati alle prove di ammissione è stabilito annualmente dal Consiglio della Scuola.

Arl4: Articolazione delle attività formative ed eventuali curricula

1. La Scuola è articolata in due curricula:

- Storia dell'arte medievale, moderna e contemporanea;
- Storia delle arti applicate;

2. Per le attività formative, secondo quanto stabilito dall'art 5 del D.M. 22.10.2004 n. 270, il valore di 1 CFU è definito pari a 25 ore complessive, così articolate: 5 ore di didattica frontale e 20 ore di studio individuale. Per le attività di tirocinio, 1 CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo.

3. Il Consiglio della Scuola delibera annualmente quali curricula attivare.

4. Il Consiglio della Scuola definisce la programmazione didattica annuale secondo quanto stabilito dalle seguenti tabelle, redatte secondo il D.M. 31.1.2006:

CURRICULUM STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE, MODERNA E CONTEMPORANEA

Ambiti	Settori scientifico-disciplinari e insegnamenti		I anno	II anno
1. Storia dell'arte (30 cfu)	<p>Insegnamenti obbligatori (20 cfu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • METODOLOGIA DELLA STORIA DELL'ARTE (L-ART/04)- 5 CFU • STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE (L-ART/01)- 5 CFU • STORIA DELL'ARTE MODERNA (L-ART/02)- 5 CFU • STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA (L-ART/03)- 5 CFU <p>Due insegnamenti a scelta fra i seguenti (10 cfu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • STORIA DELLA MINIATURA* (L-ART/01) - 5 CFU • STORIA DELL'ARTE BIZANTINA* (L-ART/01)- 5 CFU • STORIA DELLA PRODUZIONE ARTIGIANALE E DELLA CULTURA MATERIALE NEL MEDIOEVO* (L-ART/01) - 5 CFU • STORIA DELLE ARTI APPLICATE 1 (L-ART/01)* - 5 CFU • STORIA DELLE ARTI APPLICATE 2 (L-ART/02)*- 5 CFU • STORIA DEL DISEGNO E DELLA GRAFICA* (L-ART/02) - 5 CFU • STORIA DELLA FOTOGRAFIA* (L-ART/03)- 5 CFU • ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA* (L-ART/04)- 5 CFU 		<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>
2. Museografia e Museologia (10 cfu)	<p>Due insegnamenti a scelta fra quelli attivati nel corso del biennio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EDUCAZIONE E DIDATTICA MUSEALE* (L-ART/04)- 5 CFU • MUSEOGRAFIA* (ICAR/16) - 5 CFU • CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI (L-ART/04)- 5 CFU 		<p>x</p> <p>x</p>	<p>x</p>
3. Conservazione e diagnostica e restauro (20 cfu)	<p>Quattro insegnamenti a scelta fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • STORIA E TECNICHE DEL RESTAURO* (L-ART/04)- 5 CFU • STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE* (L-ART/04)- 5 CFU • ESEGESI DELLE FONTI PER LA RICERCA STORICO-ARTISTICA* (L-ART/04)-5 CFU • STORIA SOCIALE DELL'ARTE* (L-ART/04) - 5 CFU 		<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>x</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • DIAGNOSTICA* (CHIM/12) - 5 CFU 			X
4. Economia, gestione e comunicazione (5 cfu)	<ul style="list-style-type: none"> • ECONOMIA E GESTIONE DEI MUSEI E DEGLI ORGANI DI TUTELA* (SECS-P/08) - 5 CFU 		X	
5. Legislazione relativa ai beni culturali (5 cfu)	<ul style="list-style-type: none"> • LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI *(IUS/10)-5 CFU 			X
Altre attività formative (30 cfu)	TIROCINIO (minimo 15 CFU) e ALTRE ATTIVITÀ (max 15 CFU, inclusi i LABORATORI eventualmente attivati dal corso di studi)			
PROVA FINALE (20 cfu)				
TOTALE		120		
NB: Gli insegnamenti contrassegnati da * possono essere anticipati al I anno o posticipati al II anno rispetto all'indicazione contenuta nel presente Regolamento.				

CURRICULUM STORIA DELLE ARTI APPLICATE

Ambiti	Settori scientifico-disciplinari e insegnamenti	Cfu	I anno	II anno
1. Storia dell'arte (30 cfu)	<p>Insegnamenti obbligatori (20 cfu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • METODOLOGIA DELLA STORIA DELL'ARTE (L-ART/04)- 5 CFU • STORIA DELLE ARTI APPLICATE 1 (L-ART/01)* - 5 CFU • STORIA DELLE ARTI APPLICATE 2 (L-ART/02)*- 5 CFU • STORIA DELLA MINIATURA* (L-ART/01) - 5 CFU <p>Due insegnamenti a scelta fra i seguenti (10 cfu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE (L-ART/01)- 5 CFU • STORIA DELL'ARTE MODERNA (L-ART/02)- 5 CFU • STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA (L-ART/03)- 5 CFU • STORIA DELL'ARTE BIZANTINA* (L-ART/01)- 5 CFU • STORIA DELLA PRODUZIONE ARTIGIANALE E DELLA CULTURA MATERIALE NEL MEDIOEVO* (L-ART/01) - 5 CFU • STORIA DEL DISEGNO E DELLA GRAFICA* (L-ART/02) - 5 CFU 		X X X X X X X	 X X X

	<ul style="list-style-type: none"> • STORIA DELLA FOTOGRAFIA* (L-ART/03)- 5 CFU • ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA*(L-ART/04)- 5 CFU 		X	X
2. Museografia e Museologia (10 cfu)	Due insegnamenti a scelta fra quelli attivati nel corso del biennio: <ul style="list-style-type: none"> • EDUCAZIONE E DIDATTICA MUSEALE* (L-ART/04)- 5 CFU • MUSEOGRAFIA* (ICAR/16) - 5 CFU • CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI (L-ART/04)- 5 CFU 		X X	X
3. Conservazione e diagnostica e restauro (20 cfu)	Quattro insegnamenti a scelta fra: <ul style="list-style-type: none"> • STORIA E TECNICHE DEL RESTAURO* (L-ART/04)- 5 CFU • STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE* (L-ART/04)- 5 CFU • ESEGESI DELLE FONTI PER LA RICERCA STORICO-ARTISTICA* (L-ART/04)-5 CFU • STORIA SOCIALE DELL'ARTE* (L-ART/04) - 5 CFU • DIAGNOSTICA* (CHIM/12) - 5 CFU 		X X X	X X
4. Economia, gestione e comunicazione (5 cfu)	<ul style="list-style-type: none"> • ECONOMIA E GESTIONE DEI MUSEI E DEGLI ORGANI DI TUTELA* (SECS-P/08) - 5 CFU 		X	
5. Legislazione relativa ai beni culturali (5 cfu)	<ul style="list-style-type: none"> • LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI* (IUS/10)-5 CFU 			X
Altre attività formative (30 cfu)	TIROCINIO (minimo 15 CFU) e ALTRE ATTIVITÀ (max 15 CFU, inclusi i LABORATORI eventualmente attivati dal corso di studi)			X
Prova finale (20 cfu)				
TOTALE			120	
NB: Gli insegnamenti contrassegnati da * possono essere anticipati al I anno o posticipati al II anno rispetto all'indicazione contenuta nel presente Regolamento.				

Art. 5: Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto

1. Le lezioni si articolano secondo quanto deliberato dal Consiglio della Scuola e devono terminare, ai sensi dall'art. 15 del Regolamento Didattico di Ateneo (DR 731/2015), entro il 30 giugno.
2. Gli esami di profitto si svolgono nei seguenti appelli: ottobre, dicembre, febbraio, aprile e luglio. Quando l'insegnamento ha carattere seminariale, gli esami possono consistere in una relazione orale e/o scritta, discussa secondo le modalità concordate col docente.
3. I programmi didattici vengono redatti a cura dei singoli docenti affidatari, nel rispetto della libertà di insegnamento sancita dall'art. 1 dello Statuto di Ateneo.

4. Per effettuare l'iscrizione in corso all'anno accademico successivo, lo Specializzando deve acquisire entro l'ultima sessione utile di esami dell'anno accademico di iscrizione (aprile successivo) almeno 25 CFU complessivi. Se lo studente non ha ottenuto i 25 CFU richiesti, viene iscritto come ripetente. La ripetizione dell'anno è possibile, ai sensi dell'art. 3, comma 11 del D.M. 31.1.2006, un'unica volta per ciascun anno di corso.

5. Qualora lo specializzando non abbia acquisito i 25 CFU richiesti entro la scadenza delle iscrizioni all'anno successivo, è possibile l'iscrizione sub condicione. In tal caso i 25 CFU dovranno essere obbligatoriamente conseguiti entro l'ultima sessione utile di esami dell'anno accademico di iscrizione (aprile successivo).

6. Le commissioni d'esame sono composte ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Didattico cii Ateneo (DR n. 731/2015).

Art. 6: Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere

1. Si veda l'art. 3, comma 8.

Art. 7: Modalità di verifica delle altre competenze richieste, dei risultati degli stages e dei tirocini

1. Il tirocinio formativo è obbligatorio e dev'essere svolto presso enti o aziende convenzionate con l'Università degli Studi di Firenze.

2. La gestione amministrativa degli stages curriculari è a carico dell'Ufficio Tirocini della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione.

3. A fronte di idonea attestazione, il Consiglio della Scuola può riconoscere allo Specializzando parte dall'attività di tirocinio per attività lavorativa debitamente certificata ed attinente con il percorso formativo.

4. I 30 CFU di Stages e tirocini previsti dal D.M. 31.1.2006, possono essere articolati nel modo seguente a scelta dello specializzando: TIROCINIO (minimo 15 CFU) e ALTRE ATTIVITÀ (max 15 CFU, inclusi i LABORATORI eventualmente attivati dal corso di studi).

5. Le "Altre attività" (seminari, conferenze, ecc.) vengono segnalate dai docenti membri del Consiglio della Scuola. Se proposte da persone esterne al Consiglio, è richiesta la preventiva valutazione del Direttore della Scuola.

Art. 8: Modalità di verifica dei risultati dei periodi di studio all'estero e relativi CFU

1. Per periodi di studio o tirocinio all'estero lo Specializzando deve acquisire il parere positivo del Consiglio della Scuola.

2. Le attività didattiche eventualmente seguite durante periodi di studio all'estero, possono essere totalmente o parzialmente riconosciute in CFU dal Consiglio della Scuola dietro presentazione di idonea documentazione ufficiale, che permetta d'individuare l'ambito, la durata e la specifica congruità con le attività formative della Scuola.

Art. 9: Eventuali obblighi di frequenza ed eventuali propedeuticità

1. La frequenza alle attività formative della Scuola è obbligatoria (art. 2, comma 5 del D.M. 31.1.2006).

2. Le eventuali assenze vanno giustificate. Non possono, in ogni caso, superare il 30% del monte ore di ciascun corso.

3. In casi eccezionali e motivati, il Consiglio della Scuola può deliberare che le ore di assenza eccedenti tale percentuale possano essere recuperate mediante attività integrative all'uopo definite.

4. Le attività di stage devono essere svolte per intero.

5. Non è prevista propedeuticità fra gli insegnamenti dei singoli curricula.

Art. 10: Eventuali modalità didattiche differenziate per studenti part-time

1. Non è prevista l'iscrizione in qualità di studente part-time.

Art. 11: Regole e modalità di presentazione dei Piani di studio

1. Il Piano di studio deve essere obbligatoriamente consegnato dallo Specializzando alla Segreteria della Scuola entro il 31 marzo del primo anno di corso.
2. Il Consiglio della Scuola delibera in merito all'approvazione dei Piani di studio presentati dagli iscritti.
3. Eventuali modifiche del Piano di studio possono avvenire unicamente in caso di insegnamenti dello stesso ambito disciplinare definiti, per ognuno dei curricula, dall'art. 5 del presente Regolamento.
4. In merito all'approvazione ed alle modifiche dei Piani di studio delibera il Consiglio.

Art. 12: Caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo

1. Ai sensi dall' art. 12, comma 1 del D.M. 31.1.2006, alla prova finale sono riservati 20 CFU.
2. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento storico-artistico, che abbia caratteri di originalità e possibilmente connesso all'attività di tirocinio. Il giudizio relativo tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali, nonché dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche.
3. Le Commissioni di Tesi sono composte da almeno 5 membri effettivi, di cui almeno 3 scelti fra professori e ricercatori di ruolo e 2 supplenti.
4. Almeno uno dei relatori della Tesi dovrà essere un docente strutturato.
5. Le sessioni ufficiali di Tesi della Scuola sono: dicembre, febbraio, aprile e luglio. Ad esse gli specializzandi sono tenuti ad attenersi. Il voto finale di specializzazione è espresso su base 110.

Art. 13: Procedure e criteri per eventuali trasferimenti e per il riconoscimento dei crediti acquisiti in altri corsi di studio e di crediti acquisiti dallo studente per competenze ed abilità professionali adeguatamente certificate e/o di conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario.

1. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo (art. 10, comma 2) ed ai sensi dell'art. 14 della L. 240/2010, per ciascuno Specializzando possono essere effettuati riconoscimenti crediti per competenze ed abilità professionali adeguatamente certificate e/o conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario per massimo 12 CFU totali (in esami ed altre attività) nell'arco dell'intera carriera.
2. Per il trasferimento da Scuole di Specializzazione di altro Ateneo è necessario richiedere il nulla osta alla struttura didattica competente, che delibera in merito entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
3. Il Consiglio della Scuola delibera sul trasferimento da altra Scuola di Specializzazione, sulla base della corrispondenza degli esami già superati con quanto stabilito dal D.M. 31.1.2006, ed in conformità al presente Regolamento didattico.
4. Ai sensi dall'art. 10, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo, è previsto il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare acquisiti dagli studenti che si trasferiscono all'interno della stessa Scuola di Specializzazione di altro Ateneo. Il Consiglio della Scuola definisce il valore in CFU delle attività già espletate dallo Specializzando e delibera in merito all'anno al quale lo Specializzando può essere ammesso, anche con la definizione di eventuali debiti formativi.

Art. 14: Servizi di tutorato

1. La Scuola di Specializzazione non prevede servizi di tutorato.

Art. 15: Pubblicità sui procedimenti e le decisioni assunte

1. I verbali delle sedute del Consiglio della Scuola sono consultabili, una volta approvati, presso la Segreteria della Scuola stessa.

2. È garantito l'accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 e secondo quanto disposto dal DR 781/2002.

3. Nell'ottica della trasparenza e della pubblicità dei procedimenti, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, la Scuola si avvale del sito web della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, alla pagina web www.specializzazionearte.unifi.it.

Art. 16: Valutazione della qualità

1. La Scuola al momento non prevede valutazione della qualità.

2. Sulla base di quanto prescritto dalla L. 370 del 19 ottobre 1999, la Scuola incentiva la valutazione della didattica erogata annualmente da parte degli specializzandi frequentanti i corsi.

Art. 17: Altro

I) Status degli Specializzandi, loro rappresentanza e copertura assicurativa

1. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo (art. 22, comma 1), tutti gli Specializzandi regolarmente iscritti alla Scuola sono considerati studenti dell'Università degli Studi di Firenze.

2. Gli Specializzandi hanno diritto ad una casella di posta elettronica personale istituzionale, che dovranno utilizzare per ogni comunicazione con l'Università degli Studi di Firenze.

3. Gli Specializzandi sono tenuti al rispetto delle regole e delle scadenze amministrative fissate dal Manifesto degli Studi dell'anno accademico di riferimento e dal presente Regolamento didattico.

4. Gli Specializzandi hanno diritto ad eleggere tre rappresentanti in seno al Consiglio della Scuola.

5. Per l'elezione dei rappresentanti degli Specializzandi, che restano in carica 2 anni accademici con mandato rinnovabile una sola volta consecutiva, l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti gli Specializzandi regolarmente iscritti alla Scuola.

6. L'iscrizione garantisce agli specializzandi un'assicurazione per responsabilità civile. Sulla base di quanto disposto dagli artt. 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, gli specializzandi sono tutelati per infortuni durante la didattica, le esperienze tecnico-scientifiche e le esercitazioni pratiche. Data la particolare tipologia delle attività didattiche e di tirocinio, è possibile per gli specializzandi munirsi, prima dell'inizio delle attività stesse, di ulteriore copertura assicurativa per infortuni mediante la polizza ad adesione volontaria definita annualmente dall'Università degli Studi di Firenze.

II) Sospensione della carriera

1. È possibile sospendere la carriera per: vincita di concorso di Dottorato, in caso di gravidanza, per grave e prolungata infermità. Durante il periodo di sospensione, lo studente è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione, mentre è esonerato dal pagamento dei contributi accademici.

2. Qualora non sussistano i requisiti per la sospensione, per evitare l'incompatibilità dovuta all'iscrizione contemporanea a due corsi di studio, lo studente è tenuto ad effettuare rinuncia agli studi.

III) Norme transitorie e finali

1. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, resta valido il Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici approvato con DR 777/2011 e modificato secondo il DR 458/2016.

2. Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell'Ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici, approvato con DR 663/2008, a sua volta redatto secondo le indicazioni del D.M. 31.1.2006.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze (DR 329/2012), al Regolamento Didattico di Ateneo (DR 731/2015) ed al Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Specializzazione (DR 1122/2013).

4. In materia di trattamento di dati personali, vale quanto specificato dal D.Lgs 196/2003 e dal DR 1177/2005.

5. In materia di sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro valgono le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 secondo quanto recepito dall'Università degli Studi di Firenze con il DR 307/2016.